

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI PER LA
PRIMA INFANZIA**

Allegato deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 2016

INDICE

TITOLO 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

TITOLO II - TITOLARITA', MODALITA' DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 3 - Modalità di gestione del servizio

Art. 4 - Destinatari e norme di accesso

Art. 5 - Organizzazione

Art. 6 - Progetto educativo

Art. 7 - Rinuncia della frequenza e dimissioni

Art. 8 - Quota di contribuzione

TITOLO III - GESTIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 9 - Organi di gestione

Art. 10 - Assemblea dei genitori

Art. 11 - Comitato di gestione

Art. 12 - Coordinamento degli operatori e delle operatrici

TITOLO IV - LE PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Art. 13 - Il personale

Art. 14 - Collegialità e professionalità

Art. 15 - Il coordinatore socio-educativo

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie - abrogazioni - rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Niardo, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, istituisce il servizio educativo per la prima infanzia denominato "L'ISOLA CHE NON C'E' ", in favore di tutti i bambini e/o bambine fino a 3 anni di età, senza esclusione alcuna dovuta a minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il Comune mantiene la titolarità del servizio in relazione all'autorizzazione, al funzionamento ed ai rapporti derivanti dalle normative regionali; esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione, controllo del servizio.

Le caratteristiche strutturali, la ricettività e l'organizzazione del servizio vengono determinate dall'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, secondo criteri adottati con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla normativa applicabile.

ART. 2 - FINALITA'

In un quadro di politiche della prima infanzia, il servizio educativo per la prima infanzia è un insieme ordinato di elementi sensibile alle esperienze di tutta la popolazione e mira, con la sua istituzione, alla crescita ed al potenziamento dei servizi a valenza sociale presenti sul territorio.

Il servizio educativo per la prima infanzia, in particolare, è un servizio socio-educativo pubblico che, nell'ambito del sistema educativo integrato, favorisce l'equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino/a, ne promuove l'autonomia e la socializzazione, educa alla consapevolezza e al rispetto delle diversità, qualifica l'intervento del Comune nell'educazione permanente, consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, sostiene le famiglie nella cura dei figli, favorendo l'accesso delle donne al lavoro e la conciliazione tra scelte

professionali e scelte familiari, svolge un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

Sulla base dei principi espressi nella Costituzione, in attuazione della "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia" e dei Trattati Internazionali applicabili, il servizio promuove l'eguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel rispetto delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.

L'organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica in relazione:

- alle esperienze ed esigenze dei bambini;
- alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica;
- all'aggiornamento-formazione permanente del personale.

La funzione educativo-formativa del servizio si sviluppa attraverso il costante ed organico rapporto con la famiglia ed in collaborazione con gli altri ambiti di carattere sociale e formativo presenti sul territorio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per una reale continuità educativa.

Il Comune promuove la costituzione di servizi integrativi e favorisce, altresì le attività di sperimentazione nei servizi educativi per l'infanzia anche attraverso la collaborazione con altri soggetti, secondo le disposizioni normative vigenti e le modalità contenute nel presente Regolamento.

Ai fini della tutela dei diritti degli utenti è adottata apposita Carta Servizi con delibera di Giunta, oppure, con le medesime modalità, viene approvata la Carta Servizi del gestore in caso di esternalizzazione della gestione del servizio.

TITOLO II

TITOLARITA', MODALITA' DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune può gestire il servizio direttamente o in una delle altre forme indicate dalla normativa applicabile, ivi incluse le modalità gestionali in deroga al Codice dei Contratti.

In caso di affidamento del servizio all'esterno, operato secondo le modalità ed i criteri adottati con delibera di Giunta Comunale, il soggetto gestore deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la gestione di strutture per l'infanzia e risponde direttamente all'Amministrazione comunale dell'operato e dell'efficienza, efficacia e qualità del servizio. In tal caso il Comune eserciterà le funzioni di verifica, valutazione, controllo del servizio.

ART. 4 – DESTINATARI E NORME DI ACCESSO

Hanno diritto di usufruire del servizio tutti i bambini e le bambine in età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.

Sono previsti specifici interventi per favorire la frequenza e garantire la piena integrazione dei bambini portatori di handicap e di quelli in condizione di particolare disagio.

Possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti nel Comune, a condizione che siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno educativo successivo e fino alla fine del ciclo formativo, senza ripresentare nuova domanda, salvo disdetta espressa.

Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione siano superiori al numero di posti/bambino disponibili, il responsabile del servizio competente procederà alla predisposizione di una graduatoria per l'assegnazione dei posti, sulla base di un punteggio che verrà assegnato a ciascuna domanda, determinato con i sottoelencati criteri:

1° BAMBINO DISABILE: pt. 22

2° GRAVE DISAGIO SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE (Attestato da una Relazione del competente servizio socio-assistenziale): pt. 10

3° MANCANZA DI UN GENITORE (attestata da una Dichiarazione sostitutiva di certificazione): pt. 7

4° FAMILIARI A CARICO (*i limiti di età sono da intendersi ad anno solare*)

per ogni figlio minore di età compresa tra 0 e 3 anni (*escluso il minore che si vuole iscrivere*): pt. 1,5

per ogni figlio minore di età compresa tra 3 e 6 anni: pt. 1

per ogni figlio minore di età compresa tra 6 e 18 anni: pt. 0,5

per ogni figlio disabile (*escluso il minore che si vuole iscrivere*): pt. 1,5

per ogni figlio maggiorenne disabile: pt. 2

Familiare convivente con invalidità superiore al 67%: pt 2

5° CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

a) per ciascun genitore lavoratore a tempo pieno (min. 30 ore/settimanali): pt. 20

A parità di punteggio si procede secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.

Gli adempimenti prescritti dal presente articolo potranno esser svolti, in caso di esternalizzazione del servizio, dal soggetto gestore, ferma restando la necessità che gli atti della procedura siano approvati dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

La domanda di iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia dovrà essere presentata presso gli uffici del Comune secondo le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta Comunale.

Le iscrizioni sono valide fino al passaggio alla scuola materna o fino alla richiesta da parte della famiglia.

L'ammissione del bambino/a è subordinata alla presentazione del certificato di salute.

L'inserimento del bambino/a avviene con la presenza del genitore o di persona per lui/lei significativa, secondo modi e tempi concordati tra famiglia ed il personale educativo.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE

La localizzazione, le caratteristiche strutturali e la ricettività dei servizi educativi per la prima infanzia sono determinati in base alle indicazioni contenute nella normativa regionale e nazionale.

I bambini e le bambine che frequentano il servizio educativo per la prima infanzia sono, di norma, secondo quanto previsto con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, distinti in tre gruppi di età. Tale suddivisione deve intendersi funzionale alla strutturazione di spazi e alla realizzazione di programmi pertinenti alle specifiche fasce di età.

L'organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica, in relazione:

- alle esperienze ed esigenze dei bambini e delle bambine;
- alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica;
- all'aggiornamento permanente degli operatori e delle operatrici da parte dell'amministrazione comunale e dell'eventuale soggetto gestore.

Il servizio di refezione può essere attivato, fermo restando il rispetto delle normative igienico-sanitarie applicabili in materia.

Il calendario annuale e l'orario di funzionamento del servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 6 - PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo del servizio si compone di una programmazione educativa e didattica secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente. E' organizzato sulla base dei bisogni del bambino/a, del suo diritto ad essere aiutato/a nel superamento di eventuali disuguaglianze. Deve fornire occasioni adeguate alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienze, di conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale del bambino/a, valorizzandone l'identità personale.

Il progetto educativo del servizio fa parte integrante di un più ampio sistema dei servizi per le famiglie e per l'infanzia che il Comune promuove in attuazione delle normative vigenti.

ART. 7 - RINUNCIA DELLA FREQUENZA E DIMISSIONI

Le richieste di rinuncia da parte delle famiglie devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello del ritiro. Il mancato rispetto di tale scadenza determina l'obbligo di pagamento della retta del mese successivo.

I bambini saranno dimessi d'ufficio nei seguenti casi:

- assenza ingiustificata superiore ai due mesi
- mancato pagamento della retta entro il 30 del mese di frequenza.

ART. 8 - QUOTA DI CONTRIBUZIONE

Le famiglie dei piccoli utenti concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con il pagamento di una quota di contribuzione mensile.

Le quote di contribuzione mensili sono differenziate per utenti residenti e non residenti, sono fissate dalla Giunta Comunale in ragione del reddito risultante dall'indicatore ISEE, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive.

Per i bambini frequentanti la struttura comunale non residenti nel Comune sarà posto a carico della famiglia, quale retta di frequenza, l'intero onere sostenuto dal Comune. Restano esclusi da tale disposizione i bambini che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nell'ambito del territorio comunale, debitamente documentata. In questo caso, la retta di frequenza sarà la stessa dei bambini residenti.

La retta va versata entro il 5 del mese di frequenza secondo le modalità individuate nell'ambito del provvedimento di cui al comma precedente.

Diverse modalità di erogazione della quota possono essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III

GESTIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 9 - ORGANI DI GESTIONE

Il servizio educativo per la prima infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e degli esperti dei servizi per l'infanzia.

Sono organi di gestione del servizio:

- l'assemblea dei genitori;
- il Comitato di gestione;
- il coordinamento degli operatori e delle operatrici.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea dei genitori è costituita da tutti i genitori dei bambini e delle bambine ammessi alla struttura; partecipano, con funzioni meramente consultive, gli operatori della struttura e l'Assessore competente o un suo delegato.

L'assemblea:

- elegge i propri rappresentanti nel Comitato di gestione;
- indica gli obiettivi prioritari cui il Comitato di gestione deve attenersi nello svolgimento della sua funzione e ne verifica l'attività;
- formula proposta per la redazione del programma annuale di attività;
- propone incontri e dibattiti sulle problematiche della prima infanzia;
- formula proposta per la valutazione della qualità del servizio;
- elegge, al proprio interno, tra i genitori, un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni.

L'Assemblea, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

ART. 11 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è composto:

- n. 2 rappresentanti dei genitori eletti dall'Assemblea Generale;
- il coordinatore degli operatori della struttura;
- dall'Assessore competente o da un suo delegato.

Il Comitato di gestione elegge, al proprio interno, tra i genitori, un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni.

Il Comitato, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

I membri del Comitato di gestione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

I membri del Comitato di gestione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Il Comitato è validamente costituito e delibera con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno dei membri in carica.

Il Comitato di gestione:

- propone e organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del servizio e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi;
- fornisce contributi per la predisposizione dei programmi educativi e per la verifica della loro attuazione d'intesa con i genitori;
- formula proposte e promuove ogni utile iniziativa per il buon funzionamento del servizio;
- Verifica l'adeguatezza e la funzionalità della struttura, gli approvvigionamenti, il servizio mensa, segnalando al Comune, o al soggetto gestore ogni proposta;
- Favorisce iniziative di raccordo con la scuola materna, allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
- Mantiene i collegamenti con le diverse realtà del territorio e promuove l'informazione sulle problematiche dell'infanzia;
- Svolge attività di consulenza ai diversi organi comunali, secondo le rispettive competenze, sui progetti di intervento che riguardino il servizio;
- Esprime parere sul calendario di attività;

- Propone l'elevazione del numero degli iscritti, secondo quanto disciplinato dall'art.6 della L.R. n. 30/87

ART. 12 - COORDINAMENTO DEGLI OPERATORI E DELLE OPERATRICI

E' istituito il coordinamento degli operatori e delle operatrici, formato da tutti gli educatori e le educatrici, dal personale ausiliario e dal coordinatore socio-educativo, che lo presiede.

Il coordinamento degli operatori e delle operatrici, pur nell'ambito delle specifiche professionalità, opera collegialmente per il buon andamento dell'attività del servizio.

Il coordinamento degli operatori e delle operatrici collabora in modo sistematico con il Comitato di gestione, nel rispetto delle reciproche competenze.

In caso di esternalizzazione del servizio, il gestore individua un coordinatore pedagogico con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

TITOLO IV

LE PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO

ART. 13 - IL PERSONALE

Nell'ambito del servizio educativo per la prima infanzia la dotazione organica del personale è determinata nel rispetto dei limiti, delle funzioni e dei rapporti previsti dalla normativa nazionale e regionale e dal Contratto Nazionale di lavoro applicabile.

Nel caso di concessione a terzi il personale del soggetto gestore deve essere inquadrato secondo il CCNL valido per il settore di riferimento e deve esser dotato di tutti i requisiti di qualificazione e professionalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

ART. 14 - COLLEGIALITA' E PROFESSIONALITA'

Tutto il personale educativo ed ausiliario concorre, attraverso la programmazione e la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi del bambino/a nella prima infanzia. Adotta metodologie di lavoro innovative, lavorando per progetti e sottoponendo il proprio operato a verifiche periodiche e a valutazione sui risultati.

Le attività del servizio educativo per la prima infanzia si fondano sul lavoro di gruppo di tutti gli operatori ed operatrici assegnate, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

La scelta del metodo educativo si esprime attraverso la formulazione delle linee fondamentali dell'attività, il confronto delle diverse posizioni che emergono dal collettivo di lavoro, e la promozione di un'attiva partecipazione dei genitori.

Il personale educativo, in particolare:

- garantisce, attraverso un'attenta e collegiale programmazione, il soddisfacimento dei bisogni affettivi – cognitivi relazionali del bambino/a, ponendo particolare attenzione ai problemi dell'inserimento e all'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini;

- provvede alle cure quotidiane dei bambini e delle bambine, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curandone la continuità del rapporto adulto – bambino;
- mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi ed e la struttura, per assicurare continuità al processo formativo in atto;
- realizza le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, con la verifica permanente dei risultati, il continuo aggiornamento professionale e la partecipazione agli organi di gestione;
- assicura il corretto uso delle attrezzature e degli spazi dedicati al servizio;
- è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui venisse a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 15 - IL COORDINATORE SOCIO-EDUCATIVO

Nello staff di lavoro del servizio educativo per la prima infanzia viene individuato, eventualmente secondo le modalità di cui alla normativa applicabile, un coordinatore socio-educativo, quale responsabile dell'organizzazione pedagogica ed amministrativa del servizio.

Il coordinatore socio-educativo:

1. è responsabile del corretto e puntuale funzionamento del servizio;
2. coordina il personale addetto alla struttura;
3. sovrintende alla stesura della programmazione educativa e didattica;
4. vigila affinché venga garantita la piena partecipazione delle famiglie degli utenti alla gestione della struttura educativa;
5. cura i rapporti con l'Amministrazione comunale per quanto concerne il buon funzionamento del servizio;
6. predispone proposte di aggiornamento del personale, e opera per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza, efficacia, economicità dei servizi educativi per l'infanzia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI - RINVIO

Il trattamento dei dati sensibili inerenti i bambini frequentanti i servizi socio educativi per la prima infanzia e le loro famiglie dovrà essere effettuato secondo le leggi che regolamentano il servizio stesso e le disposizioni dettate dalle norme vigenti.

Nel primo anno di organizzazione e gestione del servizio il calendario delle attività e le modalità e tempistiche di funzionamento del servizio possono subire delle variazioni poiché eventualmente subordinate all'istruttoria relativa alla concessione del servizio. Con delibera di Giunta Comunale vengono fissate le modalità organizzativo-gestionali valide esclusivamente per il primo anno di attività del servizio, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento il riferimento è alle leggi statali e regionali che disciplinano la materia.

Le disposizioni locali incompatibili col presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate, si intendono implicitamente abrogate dall'entrata in vigore del presente Regolamento.